

Articolo 1, commi 479-481
(Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)

I commi da 479 a 481 – introdotti al Senato – dispongono lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza.

Nel dettaglio, il **comma 479 dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro** dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i **centri di assistenza fiscale (CAF)** in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF.

Si ricorda che l'art. 12, c.5, del D.L. 4/2019 ha stanziato una cifra di pari importo, per le medesime finalità, per il 2019.

Dalla medesima annualità e al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli **istituti di patronato**, il **comma 480 dispone l'incremento di 5 milioni di euro** del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.

Infine, il **comma 481** dispone che ai relativi **oneri**, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede:

- nel 2020, mediante corrispondente riduzione dei limiti di spesa autorizzati ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pdc (di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019);
- dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, c. 255, della L. 145/2018.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.